

4/17

NYC ITALY
MESS

3

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE

composta dai Signori:

Dott. Igino CAFIERO	Presidente
Dott. Ferdinando REA - relatore	Consigliere
Dott. Ettore NAPOLI	"

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa con citazione notificata il 2 febbraio 1980 a ministero aiutante ufficiale giudiziario Cilisto Giuseppe dell'Ufficio unico notificazioni di questa Corte, e posta in deliberazione all'udienza collegiale del 26 maggio 1981

Con T R A

DITTA BRÜDER GRÖSSING con sede in 8967 HAUS Ruperting (Austria) in persona del titolare Gertrud Gerhard con il proc. dom. avvocato Bruno Cervidalli di Milano, viale Beatrice d'Este 43, che la rappresenta e difende in unione all'avvocato Paola Padova per procura consolare in data 22/1/80 Vice Consolato d'Italia in Salisburgo -

An. Cav. idel. 5484770

WWW.NEWYORKCONVENTION.ORG

E

VACCHELLI Franco con il proc. dom. avvocato Danilo Beltrami di Milano, via Leopardi n° 5, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione -

- CONVENUTO -

E

con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Roberto Danzi.

OGGETTO: Delibazione sentenza arbitrale straniera.

Sulle seguenti conclusioni:

1) per l'attrice

"Voglia la Corte ecc.ma contrariis rejectis, dichiarare l'efficacia e l'esecutorietà in Italia della sentenza n. 86 del 30 ottobre 1979 del Tribunale Arbitrale della Borsa Merci di Vienna".

2) Per il convenuto

"Contrariis reiectis;

Premessi gli accertamenti e le declaratorie del caso, dichiararsi infondate e quindi respingersi tutte le avverse domande.

Col favore delle spese, diritti e onorari

- 3 -

di causa".

3) Per il Pubblico Ministero

"Si conclude per l'accoglimento della domanda".

- I N F A T T O -

La ditta Brüder G^{rossing}, con citazione 2 febbraio 1980, conveniva in giudizio, dinanzi a questa Corte d'Appello, Franco Vacchelli di Garlasco (Pavia) ed esponeva:

Con contratto 31 maggio 1979 l'istante vendeva al Vacchelli un autotreno di tavolame di abete - che veniva spedito l'11 giugno successivo - al prezzo di scellini austriaci 141.406, da pagare a dieci giorni e cioè il 22 giugno 1979.

Poichè il compratore, nonostante i solleciti, non provvedeva al pagamento del prezzo, la venditrice, in base alla clausola arbitrare contenuta nel contratto, conveniva in giudizio il Vacchelli dinanzi al Tribunale Arbitrale presso la Borsa Merci di Vienna, chiedendo il pagamento del prezzo ed il risarcimento del danno, pari all'interesse dell'11%, a decorrere dal 22 giugno 1979, nella misura cioè da essa corrisposta alla Banca.

Il Tribunale, con sentenza 30 ottobre 1979,

passata in giudicato, accoglieva la domanda, condannando il Vacchelli al pagamento del prezzo, degli interessi, nella misura richiesta, e delle spese.

Avendo l'attrice interesse al riconoscimento in Italia della predetta sentenza, con la giudiziale domanda chiede a questa Corte che sia dichiarata l'efficacia ed esecutorietà in Italia della sentenza medesima.

Resiste il convenuto, che chiede il rigetto delle domande dell'attrice.

- I N D I R I T T O -

In ostacolo alla domanda della ditta Brüder, il convenuto eccepisce, in primo luogo, che la clausola arbitrale, contenuta nel contratto predisposto a stampa, è nulla ex art. 1341 cod. civ., per non essere stata approvata per iscritto in via specifica.

Ma il Supremo Collegio si è occupato puntualmente della questione, con ripetute decisioni, con le quali ha, per converso, affermato che "per effetto dell'art. 2° della convenzione di New York 10 giugno 1958, la clausola compromissoria per arbitrato estero comporta la deroga alla giurisdizione italiana, anche al di fuori delle ipotesi

previste dall'art. 2 c.p.c." (Cass. S.U. 8.11.1976 n. 4082; Cass. S.U. 25.6.1977 n. 361 in Riv. Dir. Int. Priv. e Proc. 1978, pagg. 93 e 118) ed, ancora, che "la clausola compromissoria, stipulata per iscritto in ossequio all'art. 2 n. 2 della Convenzione di New York 10 giugno 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, ed inserita in un contratto, non richiede un'ulteriore, specifica approvazione scritta a norma dell'art. 1341 cod. civ." (Cass. 18 aprile 1978 n. 1842 in Rivista citata 1980/1 pag. 34).

Non è poi esatto che il contratto si è concluso in Italia, a Garlasco, ove il Vacchelli ha firmato il contratto speditogli, ragion per cui, - a suo dire - per la firma degli atti, tornerebbe valido l'art. 26 delle Disposizioni sulla Legge in Generale, che dichiara, nel caso, la vigenza della legge italiana e quindi l'operatività degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.. Al contrario, il contratto si è concluso in Austria - sicchè a torto si pretende la vigenza della legge italiana - in quanto, a norma dell'art. 1326 cod. civ., la conclusione si ha "nel momento in cui ^{chi} ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte". Ed è sufficiente esaminare i doc. n. 1,

*non mi fare
esatto proprio
alle norme della
legge italiana
della Convenzione.
Anche se il
contratto è
stato stipulato
in Italia prima
sempre la
Convenzione
NY. Se*

*la Convenzione di NY diretta
alle norme a. l. l. n. 366 del 1978
che stabilisce che il contratto
stipulato in Italia prima
della firma degli atti*

2, e 3 esibiti nel fascicolo del convenuto, per rendersi ragione che il Vacchelli sottoscriveva "per accettazione" la proposta fattagli dall'attrice e solo quando questa ebbe conoscenza dell'accettazione - in Austria - il contratto venne a conclusione.

Gradatamente, il convenuto assume la nullità del giudizio arbitrale, per effetto della mancanza della data d'udienza e, quindi, della mancata "vocatio in ius", avendo egli ricevuto soltanto "la stesura dell'azione e l'elenco degli arbitri", giusta documento n. 8 prodotto nel proprio fascicolo.

Basta, peraltro, esaminare i documenti n. 4, 5, e 6 esibiti dalla ditta attrice per constatare che al Vacchelli la valida citazione è stata notificata ben due volte. La prima a mezzo posta (doc. 4 e 5) come dimostra la fotocopia autentica dell'atto e della cartolina con ricevuta di ritorno, contenente quest'ultima la data del 28 settembre 1979 (l'udienza era fissata al 30 ottobre 1979), il timbro e la firma dello stesso Franco Vacchelli.

La seconda, eseguita dal Tribunale Viennese tramite l'Ufficiale Giudiziario (doc. n. 6), con

le indicazioni del ruolo, della citazione per il 30 ottobre 1979, della data di avvenuta notifica (4 ottobre 1979) e con le firme del destinatario e dell'Ufficiale Giudiziario.

Come si può notare, il convenuto fa riferimento alla propria documentazione, monca e lacunosa: ma ciò è privo di rilevanza, osservando esattamente il difensore di parte attrice che, nella migliore delle ipotesi, è da ritenere che il Vacchelli abbia omesso di consegnare al proprio legale persino gli atti da lui sottoscritti.

Anche il secondo motivo di nullità è, pertanto, infondato.

Il convenuto sostiene, nondimeno, che la domanda dell'attrice è in ogni caso da rigettare per gli altri, seguenti motivi: a) sono stati nella specie nominati due soli arbitri in contrasto con la norma di cui all'art. 809 c.p.c. che, a pena di nullità, ne esige in numero dispari; b) gli arbitri nominati, e cioè i sigg. Dressler e Muller non sono quelli che hanno poi pronunciato la decisione e sottoscritto la sentenza, ove invece leggesi il nome del sig. Varga e, in luogo del Muller, il sig. Heindl, senza che di ciò fosse data notizia ad esso Vacchelli; c) non v'è sta-

ta congruità del termine a comparire, quale prescritto dall'art. 797 c.p.c. n. 2, nè v'è stata valida dichiarazione di contumacia; d) non v'è stata notifica della sentenza arbitrale; e) non può essere consentita, infine, una decisione fondata "sic ed simpliciter" sulla "fattura, bolla di consegna ed interrogatorio delle parti" (quest'ultimo neppure avvenuto).

Le deduzioni anzidette sono, ad avviso della Corte, tutte infondate.

Quanto ad a) e b) va rilevato che l'attrice aveva proposto nel ricorso due nomi di arbitri (Dressler e Muller): di essi il Tribunale ne ha scelto uno (Dressler), nominando d'ufficio l'altro arbitro (Heindl) per il Vacchelli, che non vi aveva provveduto, nonchè il Presidente del Collegio Arbitrale (Varga). Pertanto, il Collegio era costituito, ritualmente, di tre arbitri: di essi neppure era necessaria la comunicazione di nomina, trattandosi nella fattispecie non di arbitri nominati dalle parti per un caso specifico, bensì di un procedimento innanzi ad un organo permanente di arbitrato qual'è, appunto, il Tribunale Arbitrale della Borsa Merci di Vienna, com'è esattamente previsto dall'art. 1 n. 2 della Convenzione

di New York. Quanto a c), non è discutibile che il termine di comparizione, di 26 giorni, rappresenta un periodo più che sufficiente non solo per provvedere alla costituzione in giudizio, bensì anche per approntare le necessarie difese, tenuto conto anche dei mezzi rapidi di collegamento disponibili nei tempi attuali. E ciò a tacere della prima notificazione del 28 settembre 1979, che amplierebbe l'arco di tempo a giorni 32. In ordine alla contumacia, va poi notato che il collegio giudicante ha deciso sulla richiesta di "lodo contumaciale", dopo avere accertata la "regolare citazione all'udienza della parte convenuta", come si legge, appunto, nella sentenza (doc. n. 2). Quanto a d), la Convenzione di New York non richiede la notifica della sentenza arbitrale (art. 4 n. 1), che tuttavia neppure è stata omessa dal diligente Tribunale di Vienna (doc. n. 7 in fasc. attrice). Va rilevato, da ultimo, (lettera e) che il Tribunale medesimo ha deciso - com'era ovvio - sulla base della documentazione prodotta, nè v'è traccia, nella sentenza, di un interrogatorio delle parti, cui erroneamente fa richiamo il convenuto.

Nel merito, il Vacchelli assume testualmente (pag. 4 comp. risp.) che "avuta la merce in pacchi

chiusi preconfezionati solo il dì 11 maggio 1979
... li rivendette tali e quali alla propria clientela, che protestò per vizi e difetti" : subito esso Vacchelli denunciò alla venditrice la non conformità della merce.

Di tutto questo il Tribunale arbitrale non avrebbe tenuto considerazione alcuna.

Ma, a prescindere dal rilievo che la doglianza del Vacchelli è generica, vaga e priva di riferimenti precisi, deve essere soprattutto e decisamente affermato, con il Supremo Collegio, che nella delibazione delle sentenze arbitrali, non è mai ammesso il riesame di merito (Cass. 18 aprile 1978 n. 1842 in Riv. Int. citata).

La domanda dell'attrice va, pertanto, accolta, con la conseguente condanna del convenuto al pagamento delle spese del giudizio.

- P. Q. M. -

La Corte, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, dichiara l'efficacia e l'esecutorietà in Italia della sentenza n. 86 del 30 ottobre 1979 del Tribunale Arbitrale della Borsa Merci di Vienna.
Condanna il convenuto Franco Vacchelli a rimborsare all'attrice ditta Bruder Grossing le spese

del presente giudizio, che liquida in complessive £. 1.664.000, in esse comprese £. 317.000 per diritti di procuratore e £. 1.200.000 per onorari di avvocato.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 maggio 1981.

H. Cafar - Rea

IL DIRETTORE SUPERIORE DI CANCELLERIA
(Cav. Antonio Bovio)

13 OTT. 1981
Torte di Appello di Milano oggi

IL DIRETTORE SUPERIORE DI CANCELLERIA
(Cav. Antonio Bovio)

WWW.NEWYORKCONVENTION.ORG

P. Q. M., la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Copeland Novak and Israel (C.N.I.) International Inc. di New York contro la sentenza del Tribunale di Milano in data 28 febbraio-18 giugno 1979, in totale riforma della sentenza appellata, condanna la S.p.A. Shopping Center S.p.A. di Milano, e per essa la Curno Shopping Center S.p.A., a pagare alla società appellante complessivi dollari U.S.A. 49.440,71 - oppure la somma corrispondente in lire italiane secondo il valore del cambio al tempo del pagamento effettivo, con gli interessi legali dalla data del dovuto al saldo.

Condanna, inoltre, la società appellata a rimborsare all'appellante le spese e competenze dei due gradi di giudizio, che liquida...

Italy
55

CORTE DI APPELLO DI MILANO, sentenza 13 ottobre 1981

Presidente, CAFIERO - Consigliere Rel., REA - P. M., DANZI (concl. conf.)

Ditta Brüder Grössing (avv. Cevidalli, Padova) contro Vacchelli (avv. Beltrami).

Per effetto dell'art. II della convenzione di New York del 10 giugno 1958, la validità formale della clausola compromissoria per arbitrato estero prescinde da una specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 cod. civ.; né, in favore dell'applicazione di questo, può essere invocato l'art. 26 disp. prel. cod. civ., quando il contratto sia stato stipulato all'estero.

IN FATTO. La ditta Brüder Grössing, con citazione 2 febbraio 1980, conveniva in giudizio, dinanzi a questa Corte d'Appello, Franco Vacchelli di Garlasco (Pavia) ed esponeva:

Con contratto 31 maggio 1979 l'istante vendeva al Vacchelli un autotreno di tavolame di abete - che veniva spedito l'11 giugno successivo - al prezzo di scellini austriaci 141.406, da pagare a dieci giorni e cioè il 22 giugno 1979.

Poiché il compratore, nonostante i solleciti, non provvedeva al pagamento del prezzo, la venditrice, in base alla clausola arbitrale contenuta nel contratto, conveniva in giudizio il Vacchelli dinanzi al Tribunale Arbitrale presso la Borsa Merci di Vienna, chiedendo il pagamento del prezzo ed il risarcimento del danno, pari all'interesse dell'11%, a decorrere dal 22 giugno 1979, nella misura cioè da essa corrisposta alla Banca.

Il Tribunale, con sentenza 30 ottobre 1979, passata in giudicato, ac-

coglieva la domanda, condannando il Vacchelli al pagamento del prezzo, degli interessi, nella misura richiesta, e delle spese.

Avendo l'attrice interesse al riconoscimento in Italia della predetta sentenza, con la giudiziale domanda chiede a questa Corte che sia dichiarata l'efficacia ed esecutorietà in Italia della sentenza medesima.

Resiste il convenuto, che chiede il rigetto delle domande dell'attrice.

IN DIRITTO. In ostacolo alla domanda della ditta Brüder, il convenuto eccepisce, in primo luogo, che la clausola arbitrale, contenuta nel contratto predisposto a stampa, è nulla ex art. 1341 cod. civ., per non essere stata approvata per iscritto in via specifica.

Ma il Supremo Collegio si è occupato puntualmente della questione, con ripetute decisioni, con le quali ha, per converso, affermato che « per effetto dell'art. II della convenzione di New York 10 giugno 1958, la clausola compromissoria per arbitrato estero comporta la deroga alla giurisdizione italiana, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 2 cod. proc. civ. » (Cass. Sez. un., 8 novembre 1976 n. 4082; Cass. Sez. un., 25 giugno 1977 n. 361, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1978, p. 93 e 118) ed, ancora, che « la clausola compromissoria, stipulata per iscritto in ossequio all'art. II n. 2 della convenzione di New York 10 giugno 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, ed inserita in un contratto, non richiede un'ulteriore, specifica approvazione scritta a norma dell'art. 1341 cod. civ. » (Cass., 18 aprile 1978 n. 1842, in *Rivista* citata 1980, p. 34).

Non è poi esatto che il contratto si è concluso in Italia, a Garlasco, ove il Vacchelli ha firmato il contratto speditogli, ragion per cui, a suo dire, per la forma degli atti, tornerebbe valido l'art. 26 delle disposizioni sulla legge in generale, che dichiara, nel caso, la vigenza della legge italiana e quindi l'operatività degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. Al contrario, il contratto si è concluso in Austria - sicché a torto si pretende la vigenza della legge italiana - in quanto, a norma dell'art. 1326 cod. civ., la conclusione si ha « nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte ». Ed è sufficiente esaminare i doc. n. 1, 2 e 3 esibiti nel fascicolo del convenuto, per rendersi ragione che il Vacchelli sottoscriveva « per accettazione » la proposta fattagli dall'attrice e solo quando questa ebbe conoscenza dell'accettazione - in Austria - il contratto venne a conclusione.

Gradatamente, il convenuto assume la nullità del giudizio arbitrale, per effetto della mancanza della data d'udienza e, quindi, della mancata *vocatio in ius*, avendo egli ricevuto soltanto « la stesura dell'azione e l'elenco degli arbitri » giusta documento n. 8 prodotto nel proprio fascicolo.

Basta, peraltro, esaminare i documenti n. 4, 5 Italy

18 Rivista di diritto internazionale privato e processuale 1982 no 1

attrice per constatare che al Vacchelli la valida citazione è stata notificata ben due volte. La prima a mezzo posta (doc. 4 e 5) come dimostra la fotocopia autentica dell'atto e della cartolina con ricevuta di ritorno, contenente quest'ultima la data del 28 settembre 1979 (l'udienza era fissata al 30 ottobre 1979), *il timbro e la firma* dello stesso Franco Vacchelli.

La seconda, eseguita dal Tribunale Viennese tramite l'Ufficiale Giudiziario (doc. n. 6), con le indicazioni del ruolo, della citazione per il 30 ottobre 1979, della data di avvenuta notifica (4 ottobre 1979) e con le firme del destinatario e dell'Ufficiale Giudiziario.

Come si può notare, il convenuto fa riferimento alla propria documentazione, monca e lacunosa: ma ciò è privo di rilevanza, osservando esattamente il difensore di parte attrice che, nella migliore delle ipotesi, è da ritenere che il Vacchelli abbia ommesso di consegnare al proprio legale persino gli atti da lui sottoscritti.

Anche il secondo motivo di nullità è, pertanto, infondato.

Il convenuto sostiene, nondimeno, che la domanda dell'attrice è in ogni caso da rigettare per gli altri, seguenti motivi: *a)* sono stati nella specie nominati due soli arbitri in contrasto con la norma di cui all'art. 809 cod. proc. civ. che, a pena di nullità, ne esige in numero dispari; *b)* gli arbitri nominati, e cioè i sigg. Dressler e Muller non sono quelli che hanno poi pronunciato la decisione e sottoscritto la sentenza, ove invece leggesi il nome del sig. Varga e, in luogo del Muller, il sig. Heindl, senza che di ciò fosse data notizia ad esso Vacchelli; *c)* non v'è stata congruità del termine a comparire, quale prescritto dall'art. 797 cod. proc. civ., n. 2, né v'è stata valida dichiarazione di contumacia; *d)* non v'è stata notifica della sentenza arbitrale; *e)* non può essere consentita, infine, una decisione fondata *sic et simpliciter* sulla « fattura, bolla di consegna ed interrogatorio delle parti » (quest'ultimo neppure avvenuto).

Le deduzioni anzidette sono, ad avviso della Corte, tutte infondate.

Quanto ad *a)* e *b)* va rilevato che l'attrice aveva proposto nel ricorso due nomi di arbitri (Dressler e Muller): di essi il Tribunale ne ha scelto uno (Dressler), nominando d'ufficio l'altro arbitro (Heindl) per il Vacchelli, che non vi aveva provveduto, nonché il Presidente del Collegio Arbitrale (Varga). Pertanto, il Collegio era costituito, ritualmente, di tre arbitri: di essi neppure era necessaria la comunicazione di nomina, trattandosi nella fattispecie non di arbitri nominati dalle parti per un caso specifico, bensì di un procedimento innanzi ad un organo permanente di arbitrato qual'è, appunto, il Tribunale Arbitrale della Borsa Merci di Vienna, com'è esattamente previsto dall'art. 1 n. 2 della convenzione di New York. Quanto a *c)*, non è discutibile che il termine di comparizione, di 26 giorni, rappresenta un periodo più che sufficiente non solo per provvedere alla costituzione in giudizio, bensì anche per approntare le necessarie difese, tenuto conto anche dei mezzi rapidi di collegamento dispo-

nibili nei tempi usuali. E ciò a tacere della prima notificazione del 28 settembre 1979, che ampliava il tempo a giorni 32. In ordine alla contumacia, va poi notato che il collegio giudicante ha deciso sulla richiesta di « lodo contumaciale », dopo avere accertata la « regolare citazione all'udienza della parte convenuta », come si legge, appunto, nella sentenza (doc. n. 2). Quanto a *d)* la convenzione di New York non richiede la notifica della sentenza arbitrale (art. 4 n. 1), che tuttavia neppure è stata omessa dal diligente Tribunale di Vienna (doc. n. 7 in fasc. attrice). Va rilevato, da ultimo, (lettera *e*) che il Tribunale medesimo ha deciso — com'era ovvio — sulla base della documentazione prodotta, né v'è traccia, nella sentenza, di un interrogatorio delle parti, cui erroneamente fa richiamo il convenuto.

Nel merito, il Vacchelli assume testualmente (pag. 4 comp. risp.) che « avuta la merce in pacchi chiusi preconfezionati solo il dì 11 maggio 1979 ... li rivendette tali e quali alla propria clientela, che protestò per vizi e difetti »: subito esso Vacchelli denunciò alla venditrice la non conformità della merce.

Di tutto questo il Tribunale arbitrale non avrebbe tenuto considerazione alcuna.

Ma, a prescindere dal rilievo che la doglianza del Vacchelli è generica, vaga e priva di riferimenti precisi, deve soprattutto e decisamente affermarsi, con il Supremo Collegio, che nella delibazione delle sentenze arbitrali, non è mai ammesso il riesame di merito (Cass. 18 aprile 1978 n. 1842, in *Rivista* citata).

La domanda dell'attrice va, pertanto, accolta, con la conseguente condanna del convenuto al pagamento delle spese del giudizio.

P. Q. M., la Corte, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, dichiara l'efficacia e l'esecutorietà in Italia della sentenza n. 86 del 30 ottobre 1979 del Tribunale Arbitrale della Borsa Merci di Vienna.

Condanna il convenuto Franco Vacchelli a rimborsare all'attrice ditta Brüder Grössing le spese del presente giudizio...